D.P.R. 15 maggio 1990, n. 136: “Regolamento per l'attuazione dell'art. 1, comma 2,

del decreto legge 30 dicembre 1989, n.416 convertito, con modificazioni, dalla

legge 28 febbraio 1990, n. 39, in materia di

riconoscimento dello st

atus di rifugiato”.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti

gli articoli 10 e 87, quinto comma, della Costituzione;

Vista

la legge 24 luglio 1954, n. 722, di ratifica della convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951,

relativa allo status dei rifugiati;

Vista

la legge 14 febbraio 1970, n. 95, di ratifica del protocollo di New York del 31 gennaio 1967,

relativo allo status dei rifugiati;

Vista

la legge 15 dicembre 1954, n. 1271, concernente approvazione ed esecuzione dell'accordo

fra il Governo italiano e l'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati, concluso a Roma il 2

aprile 1952;

Ritenuta

la necessità, ai sensi dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416,

convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbrai

o 1990, n. 39, di riorganizzare la disciplina del

procedimento per il riconoscimento dello status di rifugiato;

Visto

l'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988 n.400;

Udito

il parere del Consiglio di Stato, espresso nella adunanza generale del 26 febbraio 1990;

Vista

la deliberazione del Consiglio dei Ministri,

adottata nella riunione del 27 aprile 1990;

Sulla proposta dei Ministri degli affari esteri e dell'interno;

Emana il seguente regolamento:

Articolo 1

1. Ai fini della procedura di cui al presente rego

lamento, l'ufficio di polizia di frontiera, ricevuta

l'istanza volta al riconoscimento dello status di rifugiato ai sensi dell'art. 1, comma 5, del decretolegge

30 dicembre 1989, n 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39,

qualora non ricorra alcuna delle cause ostative di cui al comma 4 dello stesso art. 1, invita il

richiedente ad eleggere domicilio ed a recarsi pr

esso la questura competente per territorio e

trasmette alla stessa l'istanza ricevuta. In caso di indigenti si provvede con foglio di viaggio.

2. La Questura raccoglie i dati sull'identità del richiedente la qualifica di rifugiato e i documenti

prodotti o comunque acquisiti anche d'ufficio, redi

ge un verbale delle dichiarazioni dell'interessato

e, sempre che non risultino i motivi ostativi di

cui all'art. 1, comma 4, del decreto-legge sopra

richiamato, invia entro sette giorni

tutta la documentazione istruttoria alla commissione di cui all'art.

2, rilasciando al richiedente un permesso di soggiorno temporaneo valido sino alla definizione della

procedura.

Articolo 2

1. La Commissione Centrale per il riconoscimento dello status di rifugiato è nominata con decreto

del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta

congiunta dei Ministri dell'interno e degli affari

esteri. Essa è presieduta da un prefetto ed è compos

ta da un funzionario dirigente in servizio presso

la Presidenza del Consiglio dei Ministri, da un funzionario del Ministero degli affari esteri con

qualifica non inferiore a consigliere di legazione, da due funzionari del Ministero dell'interno, di cui

uno appartenente al Dipartimento della pubblica

sicurezza ed uno alla Direzione generale dei

servizi civili, con qualifica non inferiore a primo dirigente o equiparata. Alle riunioni della

Commissione partecipa, co

n funzioni consultive, un rappresentant

e del Delegato in Italia dell'Alto

Commissario delle Nazioni Unite per i rifugiati.

2. Con i criteri di cui al comma 1 il Presidente del Consiglio dei Ministri può costituire più sezioni

anche per aree geografiche di provenienza dei richiedenti il riconoscimento.

3. Nell'ipotesi in cui siano state costituite più sezioni, è istituito altresì un consiglio di presidenza

composto dai presidenti delle singole sezioni e

presieduto dal presidente della prima sezione.

4. Il consiglio di presidenza fissa le direttive e i criteri di massima per le attività delle sezioni.

5. Ciascuna amministrazione interessata designa

un supplente per ogni

componente spettantele

nella Commissione e nelle sezioni.

Articolo 3

1. Il richiedente lo status di rifugiato, ove lo richieda, deve essere sentito personalmente da parte

della Commissione. Il richiedente ha diritto ad es

primersi nella propria lingua e. ove questa non sia

conosciuta da almeno un membro della Commissione,

ha diritto ad esprimersi in lingua francese o

inglese o spagnola. Se non conosce le predet

te lingue e, comunque, quando occorra la

Commissione nomina un Interprete.

2. La Commissione può altresì, ove lo ritenga opportuno, disporre d'ufficio l'audizione del

richiedente con le garanzie di cui al comma 1.

3. La Commissione si pronunzia nei quindici giorni dal ricevimento della domanda. La decisione

motivata è notificata per iscritto all'interessato.

Articolo

4

1. Allo straniero cui sia stato riconosciuto lo status di rifugiato la Commissione rilascia apposito

certificato.

2. Il questore rilascia allo straniero in possesso

di detto certificato un permesso di soggiorno nel

territorio nazionale.

Articolo 5

1. Il richiedente al quale non sia riconosciuto dalla Commissione centrale di cui all'art. 2 lo status di

rifugiato deve lasciare il territorio dello Stato, nel rispetto dei limiti di cui all'art. 7, comma 6, del

decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416 , converti

to, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio

1990, n. 39, salvo che venga ad esso concesso un permesso di soggiorno ad altro titolo.

Articolo 6

1. Le attività relative al riconoscimento dello status di rifugiato esercitate dalla Commissione

paritetica di eleggibilità, di cui al decreto inte

rministeriale 12 gennaio 1989, sono prorogate sino

all'entrata in funzione della Commissione di cui all'art. 2.

2. Per quanto non espressamente previsto nel pr

esente regolamento si osservano, in quanto

applicabili, le disposizioni vigenti in materia di rifugiati e di ingresso e soggiorno degli stranieri nel

territorio nazionale.